Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 5 febbraio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2398.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2399.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2400.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2401.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2402.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento nel ruolo diplomatico-consolare di due posti di grado 4° e di un posto di grado 5° e l'assunzione nel ruolo stesso, in qualità di volontari diplomatici consolari, dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1936-XV, oltre quelli nominati con decreto Ministeriale del 14 giugno 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2403.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei Tribunali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei Tribunali militari marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1937-XVI, n. 2404.

Costituzione, funzionamento e ordinamento della Milizia ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la M.V.S.N.;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approva il nuovo ordinamento della M.V.S.N.;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1373, relativa al nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle Comunicazioni (ferroviaria e postelegrafonica);
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare nuovo assetto al funzionamento della Milizia ferroviaria, specie in seguito all'ammissione in detta specialità di tutti i ferrovieri inscritti al P.N.F.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia ferroviaria è una specialità della M.V.S.N., che svolge la propria attività nell'ambito del servizio ferroviario a tutela degli interessi dell'Erario e del mantenimento dell'ordine.

Art. 2.

La Milizia ferroviaria è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S.N., e, per l'impiego tecnico, dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale della M.V.S.N., che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

La Milizia ferroviaria fa parte delle Forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. col R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il personale della Milizia ferroviaria in servizio permanente od in servizio per determinati periodi, esercita, nello ambito ferroviario, funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali ed i sottufficiali assumono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; i vice capi squadra, le camicie nere scelte e le camicie nere assumono la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine, la Milizia ferroviaria agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'Arma dei carabinieri Reali.

Qualora particolari necessità di servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni della Milizia ferroviaria lo richiedano, gli ufficiali, sottufficiali, vice capi squadra, camicie nere scelte e camicie nere della Milizia ferroviaria potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla divisa della Milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica.

Art. 5.

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia ferroviaria saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della M.V.S.N.; dal comandante della Milizia ferroviaria e da un console della M.V.S.N., pure designato dal Comando generale della M.V.S.N., membri.

Art. 6.

Per le domande di ammissione in qualità di milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292.

Il giudizio del comandante di legione sarà però sottoposto al comandante della Milizia ferroviaria per la definitiva approvazione.

Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N., su proposta del comandante della Milizia ferroviaria, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

L'ordinamento della Milizia ferroviaria è costituito:

da 1 Comando permanente di Milizia ferroviaria;

da 14 Comandi permanenti di legione, corrispondenti ai rispettivi Compartimenti o Delegazioni ferroviari, ed un Comando permanente di legione in Africa Orientale Italiana.

L'eventuale aumento del numero delle legioni dovrà approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Ogni legione sarà costituita su tre a cinque coorti.

Ciascuna coorte su tre a cinque centurie.

Ciascuna centuria su tre a cinque manipoli.

Ogni legione costituirà da tre a cinque Comandi permanenti di coorte e da tre a nove Comandi permanenti di Milizia di stazione. Il numero di detti Comandi di coorte e di stazione sarà fissato anno per anno, in relazione alle necessità di servizio.

Art. 8.

Il comandante della Milizia ferroviaria riveste il grado di console generale e dopo sei anni dalla nomina a detto grado può essere promosso a luogotenente generale.

La gerarchia della Milizia ferroviaria è la seguente:

Console generale o Luogotenente generale;
Console;
Primo seniore;
Seniore;
Centurione;
Capo manipolo;
Sotto capo manipolo;
Maresciallo;
Primo capo squadra;
Capo squadra;
Vice capo squadra;
Camicia nera scelta;
Camicia nera.

Art. 9.

L'organico della Milizia ferroviaria è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali.

Grado gerarchico statale		Numero dei posti	
5° o 4°	Console generale o Luogotenente generale	1	
6°	Consoli	17	
7°	Primi seniori	15	
8°	Seniori	15	
9°	Centurioni	115	
10°	Capi manipolo	182	
11°	Sotto capi manipolo		
	Totale ufficiali	345	345

Sottufficiali e militi.

Marescialli	250	
Primi capi squadra e Capi squadra	500	
Vice capi squadra	600	
Camicie nere scelte e Camicie nere	3305	
Totale sottufficiali e militi	4655	4655
Totale complessivo		5000

La forza organica della Milizia ferroviaria di cui alla precedente tabella, può essere variata, in relazione alle esigenze ferroviarie, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Il personale chiamato a coprire i posti stabiliti dal precedente quadro organico continua a gravare per le rispettive qualifiche, nei limiti numerici degli organici in vigore per gli agenti ferroviari.

Art. 10.

Il personale della Milizia ferroviaria è tratto esclusivamente dal personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risulti idoneo ai comandi ed incarichi ad esso affidati.

Fanno parte dello Stato Maggiore: il generale comandante; il capo di Stato Maggiore; un ufficiale superiore a disposizione per le ispezioni e il collegamento col Comando generale della M.V.S.N.; un console, capo dell'Ufficio personale e disciplina e due ufficiali addetti.

L'ufficiale superiore a disposizione per le ispezioni e per il collegamento può essere scelto anche fra gli ufficiali della M.V.S.N. non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il comandante della Milizia ferroviaria, gli ufficiali, i sottufficiali e le camicie nere del Comando, nonchè il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione, faran-

no servizio permanente ed il loro numero non può eccedere quello fissato, pei singoli gradi, nel quadro organico di cui all'art. 9.

Tutti gli altri appartenenti alla Milizia costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 12.

Gli ufficiali, sottufficiali e camicie nere inquadrati nella Milizia ferroviaria, conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli, secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanate.

Art. 13.

Il personale ferroviario iscritto alla Milizia ferroviaria, collocato in pensione, continua a far parte della Milizia stessa come forza in congedo, semprechè, a giudizio dei comandanti di legione, si trovi nelle condizioni di poter essere utilizzato in circostanza di grave pubblica calamità ovvero in caso di mobilitazione.

In caso di chiamata in servizio di Milizia ferroviaria, il personale di cui sopra avrà diritto alla sola indennità ed alla eventuale equiparazione col grado di Milizia che riveste.

Art. 14.

Gli appartenenti alla Milizia ferroviaria prestano servizio volontario. Ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera, limitatamente ai periodi di servizio di Milizia, nella misura seguente:

Camicia nera, Camicia nera scelta e Vice capo squadra	L. 3,50
Capo squadra e Primo capo squadra	» 4 —
Maresciallo	» 4,50
Sotto capo manipolo e Capo manipolo	» 5 —
Centurione	» 7 —
Seniore e Primo seniore	» 8,50
Console	» 10 —
Console generale	» 15 —
Luogotenente generale	» 17 —

Dette indennità sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il comandante della Milizia ferroviaria, può disporre il richiamo in servizio del personale della Milizia ferroviaria in congedo per determinati periodi. Il personale temporaneamente chiamato o richiamato avrà diritto, durante l'effettivo servizio nella Milizia ferroviaria, agli assegni ordinari ed alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 16.

Gli appartenenti alla Milizia ferroviaria in servizio permanente o temporaneo per un determinato periodo, qualora, con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della Milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Art. 17.

Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia ferroviaria, quando prestano servizio di Milizia, nei limiti della giurisdizione del Compartimento ferroviario della rispettiva legione, saranno quelle stabilite dai regolamenti ferroviari e corrispondenti alla qualifica ferroviaria da ciascuno rivestita.

Fuori dei limiti dei Compartimenti ferroviari competenti gli anzidetti ufficiali percepiranno le indennità di trasferta stabilite per i pari grado della Milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 18.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia ferroviaria saranno a carico del Ministero delle comunicazioni, sul bilancio dell'Azienda ferroviaria.

Art. 19.

E' abrogato il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, nonchè l'art. 1 della legge 8 luglio 1929, n. 1373, concernenti il funzionamento e l'ordinamento della Milizia ferroviaria.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 5. — MANCINI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 10.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente autonomo Teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente autonomo Teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 11.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

Nell'allegato *A*, il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Costituiscono scambio, ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, gli acquisti di merci fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente o a mezzo dei propri ausiliari del commercio, esclusi gli acquisti d'importo non eccedente le L. 30, nonchè gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori o conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore ».

Nella tabella *B* dell'allegato *A*, alla voce 5) è sostituita la seguente:

« 5) *a*) Autoveicoli per trasporto di persone, loro châssis e carrozzerie.

b) Pezzi o parti di ricambio di autoveicoli, comprese le ruote, a qualunque uso destinati ».

Nella tabella *B* dell'allegato *A*, la lettera *a*) della voce 12 è sostituita dalla seguente:

a) caramelle e confetti, fatta eccezione per quelli fabbricati con destinazione esclusiva alla vendita al dettaglio, da parte dello stesso fabbricante o produttore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 2 aprile 1933 la Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 27 del citato testo unico, alla sostituzione dell'attuale liquidatore della predetta Cassa agraria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il dott. Antonino Fundarò è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta), in sostituzione del dott. Cristoforo Terrana, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(419)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 1° gennaio 1931 la Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza e che i liquidatori hanno rassegnato le loro dimissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 27 del citato testo unico, alla sostituzione sia dei liquidatori sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il rag. Fernando Bertoncini fu Massimino è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma) ed i sigg. cav. Pietro Quaretti fu Luigi, Bacchieri Francesco fu Antonio e Battaglioli Domenico fu Fernando sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa stessa in sostituzione rispettivamente dei liquidatori e dei sindaci attualmente in carica, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(418)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1938-XVI.

Norme per le operazioni di riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare da effettuarsi mediante consegna di titoli del Prestito redimibile 5 % dopo il pagamento dell'intera quota di sottoscrizione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20, ultimo comma, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente facoltà per l'emanazione di norme per le operazioni di riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare, da effettuarsi mediante la consegna di titoli del Prestito redimibile 5 per cento dopo il pagamento dell'intera quota di sottoscrizione;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità e le condizioni per le operazioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

I contribuenti che hanno versato l'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento e hanno ottenuti i relativi titoli definitivi possono chiedere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare effettuando la consegna di titoli del Prestito stesso.

Ai titoli debbono essere annesse le cedole a cominciare da quelle di scadenza al 1° luglio dell'anno in cui si effettua la liquidazione di riscatto.

Art. 2.

Il riscatto viene effettuato su domanda da presentarsi all'Ufficio distrettuale delle imposte che ha compilato il ruolo nel quale è iscritta l'imposta straordinaria immobiliare. La domanda contiene l'indicazione della ditta, gli estremi catastali dell'immobile o degli immobili di cui vuolsi riscattare l'imposta straordinaria immobiliare, il valore imponibile e l'imposta.

Art. 3.

L'Ufficio delle imposte provvede alla liquidazione previo accertamento presso l'Ufficio provinciale del Tesoro, che la ditta, nell'interesse della quale viene chiesto il riscatto, abbia pagato l'intera quota di sottoscrizione.

L'ammontare del riscatto si calcola in base al valore attuale al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua il riscatto stesso, delle annualità di imposta da scadere, al tasso annuo del cinque per cento.

L'annualità si determina sommando gli importi delle sei rate bimestrali, scadenti il 18 dei mesi pari, rese esigibili al 31 dicembre, al medesimo tasso del cinque per cento.

Art. 4.

I contribuenti esibiscono alla Sezione di Regia tesoreria provinciale copia della liquidazione unitamente ai titoli del prestito, che saranno valutati al valore nominale, fino a concorrenza della somma del riscatto se la medesima è un multiplo di cento. In caso contrario gli interessati consegnano titoli fino a concorrenza del maggior multiplo di cento compreso nella somma suddetta, versando in denaro contante la differenza, maggiorata degli interessi del cinque per cento dal 1° gennaio fino al giorno in cui viene effettuata l'operazione, e l'importo delle eventuali cedole mancanti, tenuto anche conto del disposto del secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, all'atto della esecuzione dei riscatti da parte dei contribuenti, a norma del precedente articolo 4, accerteranno che i titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, versati, corrispondano, per capitale nominale, all'ammontare considerato nella liquidazione e che abbiano unite tutte le cedole indicate sopra agli articoli 1 e 4; provvedendo, nel caso contrario, alla riscossione dell'importo corrispondente a quelle mancanti.

Successivamente, dopo aver curato che i titoli versati siano firmati da parte dei contribuenti con le complete rispettive generalità, provvederanno all'annullamento, alla perforazione e all'invio di essi, periodicamente, alla Direzione generale del Debito pubblico.

Saranno applicate, nei riguardi di tali titoli, le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art. 62 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Art. 6.

L'Ufficio delle imposte, ricevuta comunicazione della Sezione di Regia tesoreria dell'effettuato riscatto, provvede nei modi consueti allo sgravio dell'imposta straordinaria immobiliare con decorrenza dal 1° gennaio, annotando altresì l'avvenuto riscatto nei registri catastali delle partite agli effetti dell'art. 6, del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 47.

Resta fermo l'obbligo del contribuente di corrispondere l'imposta di pertinenza degli anni anteriori a quello in cui viene effettuato il riscatto stesso.

Art. 7.

Qualora nel giorno in cui viene chiesto il riscatto non sia scaduta l'ultima rata del ruolo di sottoscrizione l'operazione è effettuata secondo le norme del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 47.

Nel caso che la riscossione delle quote di sottoscrizione abbia inizio posteriormente al 1937, si applica egualmente il disposto del Regio decreto suddetto, salvo la sostituzione della data 18 marzo 1937, indicata nel 1° comma dell'art. 1, con la data 18 febbraio dell'anno di competenza.

Roma, addì 30 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI
UFFICIO TECNICO CENTRALE

6° Elenco dei decreti Ministeriali contenente i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

12. Decreto Ministeriale 17 gennaio 1938-XVI, n. 325/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Barigazzo (Modena), gestite dalla « S.A.I.M. » Società Anonima Italiana Metano.

13. Decreto Ministeriale 17 gennaio 1938-XVI, n. 326/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Mandriole (Ravenna) in concessione alla Ditta Angelo Amadori di S. Alberto.

14. Decreto Ministeriale 17 gennaio 1938-XVI, n. 327/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Montesacco (comune di Tredozio, provincia di Forlì) in concessione alla Soc. An. Mineraria Idrocarburi Metano.

(380)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Media dei cambi e dei titoli

del 31 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 15
Francia (Franco)	62, 20
Svizzera (Franco)	440 —
Argentina (Peso carta)	5, 58
Belgio (Belga)	3, 2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 69
Danimarca (Corona)	4, 248
Norvegia (Corona)	4, 781
Olanda (Fiorino)	10, 61
Polonia (Zloty)	360, 40
Portogallo (Scudo)	0, 8650
Svezia (Corona)	4, 905
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50% (1906)	73, 10
Id. 3,50% (1902)	70, 60
Id. 3 % Lordo	52, 20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69, 975
Id. id. 5 % (1936)	93, 875
Rendita 5% (1935)	93, 075
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 375
Id. id. 5 % - Id. 1941	103, 125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93, 075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92, 175
Id. id. 5 % - Id. 1944	99, 05

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato nel bacino montano del torrente Apsa in provincia di Pesaro.

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1938, n. 3733, sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Foglia, torrente Apsa, nei comuni di Montecopiolo e Macerata Feltria (Pesaro), compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Pesaro, in data 28 febbraio 1935.

(396)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Paupisi (Benevento), di Pietracupa (Campobasso), di Monteiasi e di Mottola (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Paupisi, in provincia di Benevento; di Pietracupa, in provincia di Campobasso; di Monteiasi e di Mottola, in provincia di Taranto;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(392)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 14 dicembre 1936-XV con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1937-XV con il quale si è nominato il signor Abram Mario commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Ruggero Fachin di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) in sostituzione del signor Mario Abram, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(393)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nel diario delle prove scritte e grafiche del concorso a 60 posti di vice segretario di 2ª classe nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale — pubblicato a pag. 420 della *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1º febbraio 1938-XVI — all'art. 1 in luogo di: « 23 marzo 1938: componimento italiano » deve leggersi « 22 marzo 1938: componimento italiano ».

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.